

**Regione Lombardia**

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data 06/08/2007

Protocollo HA. 2007.0036440

TELEFAX

Ai Direttori Generali

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere
- delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico

Al Commissario Straordinario

- dell'IRCCS di diritto pubblico INRCA

LORO SEDI

Al Segretario della FIMP Regionale

P.zza Duca D'Aosta 8

20124 MILANO

Al Segretario della FIMMG Regionale

Via Teodosio 33

20131 MILANO

Al Segretario dello SNAMI Regionale

Via Beatrice D'Este 10

20122 MILANO

Al Segretario della CUMI Regionale

20100 MILANO

Al Segretario del SUMAI Regionale

Via Anguissola 2

20146 MILANO

Al Segretario di Federazione Medici

Via Pio II 3

20153 MILANO

A SANTER S.p.A.

Dir. Oper. Area Informatica

Via Don Minzoni 24

20158 MILANO

A Lombardia Informatica S.p.A.

Via Don Minzoni 24

20158 MILANO

Oggetto : Ricettari e applicazione dell'articolo 50, legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si richiamano di seguito i commi 4, 7, 8, 8-bis e 8-ter dall'articolo 50 della legge n. 326/2003, come modificato dalla legge finanziaria 2007:

Direzione Generale Sanità

Via Pola, 9/11 20124 Milano

<http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/6765.3401 - 3259 - E-mail: Carlo_Lucchina@regions.lombardia.it

- Comma 4 - "le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate";
- Comma 7 - "All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci,.... la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa... sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione....";
- Comma 8 - "I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica..."
- Comma 8-bis- "La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata";
- Comma 8-ter - "Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata".

Stante quanto sopra è responsabilità delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari la consegna dei ricettari e la relativa registrazione dei dati di cui al succitato comma 4 attraverso i servizi disponibili in ambiente NAR.

Si sottolinea che gli errori di assegnazione dei Ricettari ai Medici del SSN o di errata / mancata registrazione degli stessi su NAR comportano le sanzioni amministrative di cui ai commi 8-bis e 8-ter. Pertanto si invitano tutte le aziende a mettere in atto, nel più breve tempo possibile, tutte le azioni possibili per rispettare la tempistica e le modalità di registrazione/assegnazione.

Si ribadisce inoltre quanto già espresso nella nota regionale H1.2005.32866 del 4 luglio 2005, avente per oggetto "Nuovi ricettari - consegna e registrazione - chiarimenti", in cui si specifica chiaramente che "per le forme associative, fermo restando che il ricettario dovrà essere consegnato ad ogni singolo medico, se un medico si assenta e viene sostituito da un collega della medesima associazione quest'ultimo utilizzerà per le prescrizioni ai pazienti del medico assente il proprio ricettario e non quello del medico assente". Anche in questo caso si sottolinea che comportamenti anomali nell'uso dei ricettari espongono a sanzioni amministrative di cui ai Commi 8-bis e 8-ter.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale della Sanità
Carlo Lucchina